



# CAPITAL ADVISORY

***ESTRATTO DEL DECRETO SOSTEGNI BIS, DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N.73***

***ARTT. 1 - 4 - 32***

## ART 1: Contributo a fondo perduto

### Per i soggetti che hanno già ottenuto il contributo

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica “*Covid-19*”, è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore di tutti i soggetti, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto** sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

## ART 1: Contributo a fondo perduto

### Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto

di cui all'articolo 1 del **decreto legge 22 marzo 2021, n. 41**, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;*
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;*
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;*
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;*
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.*

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. Può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.



## ART 4: Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

All'articolo 28 comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, inerente al credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitti d'azienda, è stato prorogato il termine, passando dal "30 aprile 2021" al "31 luglio 2021".

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.





## ART 32: Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con provvedimento del direttore *dell'Agenzia delle entrate* sono stabiliti i **criteri** e le **modalità** di applicazione e di **fruizione** del *credito d'imposta*, al fine del rispetto del limite di spesa.






## ART 32: Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Sono ammissibili al **credito d'imposta** le spese sostenute per:

- *la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti;*
- *utilizzati nell'ambito di tali attività;*
- *la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;*
- *l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;*
- *l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;*
- *l'acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;*
- *l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.*





**CAPITAL ADVISORY**

**Alessandro Papa**

Viale Bruno Buozzi 109

00197 Roma

Tel: 068088554 – Fax: 0680662705

Email:

[segreteria@capitaladvisory.net](mailto:segreteria@capitaladvisory.net)